

Edizione di mercoledì 20 luglio 2016

AGEVOLAZIONI

[I contratti di somministrazione entrano nel credito d'imposta R&S](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

BILANCIO

[Versamenti soci a patrimonio netto](#)

di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

[Prelazione agraria estesa agli IAP – parte seconda](#)

di **Luigi Scappini**

ADEMPIMENTI

[Contratti di locazione transitori: motivi, durata e documentazione](#)

di **Leonardo Pietrobon**

AGEVOLAZIONI

[Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali per il 2016](#)

di **Giovanna Greco**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Infografiche: un nuovo modo di fare “content marketing”](#)

di **Luca Peana**

AGEVOLAZIONI

I contratti di somministrazione entrano nel credito d'imposta R&S

di **Alessandro Bonuzzi**

Le spese sostenute per i contratti di **somministrazione** di lavoro relativi a **personale altamente qualificato** rientrano tra quelle che danno diritto al **credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo** in quanto equiparate a quelle per il personale dipendente.

È quanto chiarito dalla [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E](#) di ieri.

Trattasi del *bonus* volto a incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotto nel 2013 dall'articolo 3 del D.L. 145/2013 che, tuttavia, ha trovato attuazione solo lo scorso anno con l'emanazione del **D.M. 27 maggio 2015**.

Successivamente, l'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 5/E/2016**, ha fornito le linee guida per la corretta interpretazione delle norme che regolano l'agevolazione.

Il beneficio è riservato a **tutte le imprese** che effettuano **investimenti** in attività di ricerca e sviluppo ed è commisurato al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Le spese devono essere sostenute a partire dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le **attività di ricerca e sviluppo agevolabili** sono specificatamente individuate dal decreto attuativo in quelle relative:

- alla ricerca fondamentale;
- alla ricerca industriale;
- allo sviluppo sperimentale.

Oltre alle attività di ricerca e sviluppo, il decreto attuativo individua in modo tassativo anche le **spese ammissibili** ai fini del calcolo del credito d'imposta. Esse sono classificate in quattro tipologie, tra cui figurano le spese per il **personale altamente qualificato** impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, per le quali, peraltro, la misura dell'agevolazione è prevista al 50%.

In particolare, sono ricompresi nella categoria delle spese sostenute per personale altamente qualificato:

1. sia i costi per il **personale dipendente** dell'impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
2. sia i costi per il personale in **rapporto di collaborazione** con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria.

In ogni caso deve essere preso in considerazione il **costo effettivamente sostenuto dall'impresa**.

Il dubbio interpretativo oggetto della risoluzione in commento concerne la possibilità di ricondurre le spese sostenute in relazione ad un **contratto di somministrazione di lavoro relativo a personale altamente qualificato**, fra le spese rilevanti ai fini del *bonus* ricerca e sviluppo.

Al riguardo, viene osservato che il contratto di somministrazione presuppone che i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione, ma **nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice**.

I **poteri** e gli **obblighi** generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro sono, quindi, attribuiti all'utilizzatore.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore: il **lavoratore di fatto è un dipendente dell'impresa utilizzatrice**.

Alla luce di tali considerazioni, la risoluzione conclude affermando che **i costi sostenuti dall'impresa utilizzatrice possono considerarsi**, per la parte rimasta a suo carico ed esclusi i costi del contratto commerciale concluso con il somministratore, **rientranti tra quelli per il personale altamente qualificato** che rilevano per il calcolo della misura del credito di imposta spettante.

Va da sé che ciò vale nella misura in cui i lavoratori "somministrati" **partecipino** effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore nonché in presenza di tutti gli **ulteriori requisiti** richiesti dalla norma primaria e di attuazione.

BILANCIO

Versamenti soci a patrimonio netto

di **Sandro Cerato**

Il **documento OIC 28**, oggetto di revisione nel corso del 2014, ed attualmente in bozza per una nuova revisione, esamina in maniera completa le tipologie di **versamenti effettuati dai soci a favore della società** da collocarsi nella voce AVII (Altre riserve) del patrimonio netto. Denominatore comune di tali versamenti è l'assenza del diritto alla restituzione da parte dei soci, in quanto gli stessi, a differenza dei **finanziamenti erogati dai soci**, sono collocati nel patrimonio netto e fanno parte della famiglia delle riserve di capitale. A tale proposito, si segnala che lo stesso documento OIC 28 distingue tra:

- **riserve di utili**, che sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto di esercizio, mediante destinazione in una specifica riserva ovvero nella voce "Utili portati a nuovo" (voce AVIII del patrimonio netto);
- **riserve di capitale**, che derivano generalmente da apporti di capitale effettuati dai soci senza una specifica delibera di aumento del capitale sociale, ovvero da conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia da parte dei soci di precedenti finanziamenti eseguiti dagli stessi.

Relativamente a tale ultima famiglia, il **documento OIC 28** contiene una disamina delle diverse diciture che i versamenti effettuati dai soci possono assumere, a ciascuna delle quali corrisponde un **preciso vincolo di destinazione**. È, pertanto, importante comprendere quali siano tali vincoli, così da consentire ai soci di eseguire i versamenti a favore della società con la necessaria consapevolezza delle conseguenze che ne derivano. Più in particolare, il documento OIC 28 prevede le **seguenti tipologie di versamenti**:

- **versamenti in conto aumento di capitale**, in cui sono indicati gli importi di capitale sottoscritti dai soci in occasione di un aumento di capitale scindibile, quando la procedura sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio di esercizio. Tale ipotesi, del tutto residuale, si realizza in presenza di **sottoscrizioni di aumenti di capitale effettuate dai soci nelle more dell'iscrizione della delibera** nel registro imprese, poiché fino a tale data le somme versate non possono essere indicate quale capitale sociale, bensì nella predetta **riserva di "transito"**;
- **versamenti in conto futuro aumento di capitale**, che rappresentano versamenti effettuati dai soci con lo specifico vincolo di destinazione del futuro aumento di capitale sociale. Si tratta, in altre parole, di **versamenti anticipati eseguiti dai soci in vista di una delibera formale di aumento del capitale sociale**, al fine di fornire provvista finanziaria alla società. Relativamente a tali versamenti, il documento OIC 28 precisa che gli stessi hanno uno specifico vincolo di destinazione e che non possono essere

oggetto di restituzione ai soci. Tale vincolo deve sussistere sin dall'origine, ossia dal momento in cui i versamenti sono eseguiti, altrimenti tali somme devono essere allocate più correttamente tra i debiti della società verso i soci e non nel patrimonio netto;

- **versamenti in conto capitale**, che rappresentano **versamenti "generici" effettuati dai soci** senza alcun vincolo di destinazione futuro. È evidente che tale riserva formata con tali versamenti è libera, nel senso che non essendovi alcuna destinazione specifica, la stessa può essere utilizzata sia internamente (per aumenti di capitale o per copertura perdite), ovvero per distribuzione ai soci, nel qual caso la stessa deve avvenire proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale degli stessi, anche se il versamento è avvenuto da parte di un solo socio, o da più soci in modo non proporzionale;
- **versamenti a copertura perdite**, effettuati dai soci dopo che si sia manifestata una perdita, nel qual caso la riserva è destinata alla copertura delle predette perdite.

A completamento di quanto indicato, nell'ambito delle **riserve di patrimonio netto** devono essere indicate anche quelle riserve che originano dalla **rinuncia dei soci di precedenti finanziamenti** eseguiti nei confronti della società con l'obiettivo di **rafforzare il patrimonio netto**. In altre parole, la rinuncia da parte del socio trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente **natura di riserva di capitale**, anche se il credito vantato dal socio era di natura commerciale. Infatti, nella versione revisionata del **documento OIC 28** qualsiasi rinuncia di un credito dei soci (sia finanziario sia commerciale) comporta l'iscrizione da parte della società di una riserva di patrimonio netto senza transito nel conto economico della società.

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



AGEVOLAZIONI

Prelazione agraria estesa agli lap – parte seconda

di **Luigi Scappini**

Come già segnalato, il collegato agricoltura è stato finalmente approvato e, tra le varie misure introdotte, vi è l'estensione della **prelazione agraria**, una volta prerogativa riservata ai soli coltivatori diretti, **anche** agli **lap**, a condizione, tuttavia, che sul fondo oggetto di vendita non vi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, enfiteuti coltivatori diretti.

Il **trasferimento** di **fondi** agricoli, infatti, oltre che alle **regole comuni** previste per le “ordinarie” compravendite immobiliari, quali la verifica sulla proprietà e la libertà da ipoteche, pignoramenti e altri vincoli, i controlli sulla regolarità catastale e sulla destinazione urbanistica, **soggiace anche** al diritto di **prelazione** agraria, disciplinato dalla **L. 590/1965** e dalla successiva **L. 817/1971**.

La prelazione ha ad **oggetto** il **fondo agricolo** inteso quale **terreno** destinato all'**esercizio** di un'**attività agricola** e quindi **comprensivo** anche degli eventuali **fabbricati rurali abitativi e strumentali**.

La **ratio** della prelazione agraria prende spunto, a bene vedere, dalla stessa **Costituzione** che all'**articolo 47** afferma come la Repubblica favorisca l'accesso alla proprietà diretta coltivatrice.

Tale scopo è perseguito, **da un lato** con la richiamata **prelazione agraria** e **dall'altro**, ad esempio, con la concessione di un **regime agevolato** in sede di compravendita dei terreni, consistente nell'applicazione delle imposte di registro e delle ipocatastali in misura ridotta rispetto all'ordinaria (la cd. agevolazione per la **piccola proprietà contadina**).

La **prelazione** agraria **non** è **unitaria** ma, al contrario, si **ramifica** in varie forme **alternative**.

L'articolo 8, comma 1, L. 590/1965 prevede l'applicazione della prelazione agraria in caso di **trasferimento** a titolo oneroso o di concessione di enfiteusi di **fondi** sui quali è **in essere** un **contratto** di **locazione** contratto con un **coltivatore diretto** al rispetto di determinati requisiti, tra i quali si segnala la conduzione del fondo medesimo **da almeno un biennio** e l'estensione dello stesso che non deve essere superiore al triplo della superficie corrispondente alla capacità effettiva del coltivatore diretto e della sua famiglia.

A questa forma di prelazione agraria se ne affianca un'ulteriore prevista dall'**articolo 7, L. 817/1971**, ed è su questa che interviene il collegato agricoltura, introducendo il **comma 2-bis**.

Questa forma di prelazione agraria ha ad oggetto sempre un **fondo rustico**, ma in questo caso viene concessa ai **confinanti** del fondo, **a condizione** tuttavia che sullo stesso **non sussista** un contratto **locativo** con un coltivatore diretto.

In questa seconda fattispecie, è ancor più evidente lo scopo del Legislatore consistente nel creare strumenti idonei all'ampliamento delle aziende agricole attraverso l'accorpamento di fondi finitimi in modo da incrementare la produttività.

Per quanto attiene ai **requisiti** richiesti al **confinante**, lo stesso deve essere un **coltivatore diretto**, e da adesso uno **lap**, la cui qualifica derivi anche dal terreno confinante. In altri termini, il confinante **deve coltivare direttamente** il **fondo** confinante da **almeno** un **biennio** (senza che rilevi il titolo con cui detto fondo confinante viene condotto, sia esso a titolo di proprietà o di locazione).

Qualche considerazione deve essere fatta in merito al **concetto** di **confinante** in quanto il **Legislatore non** ha dato una **definizione** compiuta di quando due fondi si possano considerare confinanti o contigui.

Nella pratica operativa si erano andati a sviluppare **due** differenti **correnti** di pensiero, la prima che considerava due fondi come confinanti **solamente** nel caso di **effettiva adiacenza fisica e materiale**, mentre la seconda, li considerava tali anche quando gli stessi sono **separati** da elementi quali **strade** e corsi d'acqua.

La giurisprudenza prevalente, in ossequio alla sentenza della **Corte di cassazione a SS.UU. n. 2582/1988**, si è allineata con la **prima** teoria e quindi si devono considerare **esclusi** dalla facoltà di esercizio del diritto di prelazione i confinanti in ragione di una mera "**contiguità funzionale**", che occorre allorquando i fondi separati potrebbero essere accorpati.

Tuttavia, un'**interpretazione rigida** di tale concetto di contiguità **non** deve essere **sistematicamente avallata**, ma deve essere calata nella realtà del singolo caso concreto altrimenti si potrebbe prestare a una forma di abuso.

Si pensi a **fondi** che sono **divisi** tra di loro da una **striscia** di **terra**. In questo caso, se si volesse utilizzare una stretta interpretazione dell'indirizzo dato dalla giurisprudenza di legittimità, non si potrebbe che concludere per una inapplicabilità del diritto di prelazione agraria.

Tuttavia, si arriverebbe alla medesima conclusione se questa striscia di terra fosse il **frutto** di un **frazionamento** eseguito a cura del cedente il fondo rustico "conteso"?

In questo caso non si sarebbe in presenza di una volontaria e pretestuosa operazione tesa a eludere il possibile esercizio di un diritto assegnato *ex lege* a un determinato soggetto?

Ecco che allora si dovrà aver **riguardo** alle **caratteristiche** proprie del **terreno** in quanto, come affermato in giurisprudenza, **se** il fondo (la striscia di terra) non è comunque **idoneo**, per

dimensione o forma, alla **coltivazione autonoma**, il diritto di **prelazione sussiste** a prescindere dall'assenza di un'effettiva adiacenza fisica e materiale (Cassazione n.6282/2008), **al contrario**, se il terreno avrà una propria autonomia funzionale il diritto **prelazione** sarà **precluso** (Cassazione n.7503/1990).

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



ADEMPIMENTI

Contratti di locazione transitori: motivi, durata e documentazione

di **Leonardo Pietrobon**

L'articolo 5, L. n. 431/1998, ammette la stipula di **contratti di locazione di natura transitoria** anche di durata **inferiore rispetto ai limiti** previsti dalla suddetta legge al fine di **soddisfare particolari esigenze delle parti** (comma 1), rinviando per la definizione di condizioni e modalità ad apposito Decreto ministeriale.

È utile ricordare che, in virtù dell'articolo 1, comma 4 (parte finale), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, *"In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli **accordi** tra le associazioni di proprietari ed inquilini, **contratti** di locazione di natura **transitoria** per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in **contratto**, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata"*. Dal punto di vista pratico alcune ipotesi di **"transitorietà"** che legittimano tale tipologia contrattuale possono essere ad esempio:

1. il trasferimento temporaneo per **lavoro**;
2. il **rientro dopo un periodo dall'estero**;
3. la **separazione dal proprio coniuge**;
4. l'assistenza a familiari che necessitano di particolari **cure o assistenza**;
5. l'assunzione con la stipula di **contratti di lavoro a termine**;
6. l'effettuazione di **stage di lavoro**;
7. l'inutilizzabilità temporanea della propria abitazione per **eventi atmosferici** o l'esigenza di eseguire opere di **restauro o ristrutturazione**.

Dal punto di vista civilistico, un contratto transitorio per legge ha una **durata minima di un mese** e una durata **massima di 18 mesi**. La stipula di tale tipologia contrattuale è ammessa e può essere stipulato esclusivamente **solo dopo aver dichiarato l'esigenza "transitoria" del conduttore e del proprietario**; esigenza che necessariamente deve essere riportata nel contratto. In particolare, detti contratti devono prevedere una **specifico clausola** che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – **da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto** – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

Nulla vieta alle parti contrattuali di stipulare un contratto avente una durata inferiore alla minima prevista (1 mese) o superiore a quella massima sopra indicata (18 mesi), tuttavia, le **conseguenze** che generano tali scelte sono rispettivamente:

- nel caso di una **durata inferiore al mese**, tale clausola risulta nulla e **trova applicazione "automaticamente" la durata minima di un mese**;
- nel caso, invece, di una **durata superiore alla massima consentita**, anche in tal caso la clausola è da considerarsi nulla con la **riconduzione** alla durata massima consentita **pari a 18 mesi**.

Se il proprietario avrà necessità di ritornare in possesso dell'immobile sarà obbligato a comunicare la **disdetta** prima della scadenza del contratto.

Nel caso la comunicazione di disdetta non venisse inviata, o le condizioni che determinavano la durata breve di tale contratto mutassero, il contratto sarebbe automaticamente **cambiato** da transitorio ad un contratto che avrà una durata di 4 anni più 4 anni.

Nel caso in cui il locatore alla scadenza del contratto, manifesta l'intenzione di adibire il fabbricato per un determinato uso ma non lo utilizza entro i sei mesi, il conduttore potrà cambiare il contratto in essere con un contratto di durata 4 anni più 4.

Con riferimento alla mancata "**documentazione**" della condizione di transitorietà si segnala che la **Corte di Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2014 n. 4075** ha stabilito che **se le esigenze di natura transitoria non sono documentate, la locazione si trasforma in ordinaria**. Nel caso di specie, il locatore proponeva ricorso per cassazione, deducendo specificamente che non si erano considerate le seguenti circostanze:

1. nel contratto, in relazione alle esigenze di natura transitoria, era riportata la *"precisa, espressa ed esclusiva indicazione in tal senso"*;
2. non era stata fornita prova, da parte del conduttore, del fatto che il locatore fosse a conoscenza dell'inesistenza delle esigenze di natura transitoria dedotte dal conduttore stesso.

La Suprema Corte, nel rigettare entrambi i motivi, ribadisce, in primo luogo, che *"nel vigore della L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'ammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio di durata inferiore a quella minima stabilita in via ordinaria non è incondizionata ma deve essere in linea con il disposto dell'art. 5 della legge stessa, il quale demanda alla normazione secondaria di cui al comma 2 dell'art. 4 della stessa legge (ossia il D.M. 30.12.2002) la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione di validi ed efficaci contratti locativi di natura transitoria". I giudici di legittimità rilevano quindi "Non sono le parti a decidere se e quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio ma è il decreto ministeriale emanato ai sensi della predetta legge a fissare le modalità ed i presupposti, sussistendo i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria". Sulla scorta di tali osservazioni, ne discende che, per aversi un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui all'articolo 5 n. 431/1998 e dell'articolo 2 D.M. 30.12.2002, devono ricorrere le seguenti condizioni:*

1. la **previsione di una specifica clausola contrattuale** che individui l'esigenza di

- transitorietà del locatore e/o del conduttore;
2. **l'allegazione, al contratto**, di un'apposita **documentazione atta a provare la suddetta esigenza**;
 3. **la conferma**, da parte dei contraenti, **del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine**.

Nel caso di specie, non è stata considerata sufficiente *“la generica e non documentata menzione di una mera probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro, la cui gratuità è sottolineata dalla immutata e immotivata reiterazione nel tempo”*.

Per approfondire le problematiche relative ai contratti di locazione vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



AGEVOLAZIONI

Autotrasportatori: al via le agevolazioni fiscali per il 2016

di **Giovanna Greco**

Con il **comunicato stampa del 5 luglio 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le agevolazioni riconosciute per il 2016 a favore degli autotrasportatori, come definite dal Dipartimento delle Finanze sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto allo scorso anno **cambiano le deduzioni forfettarie delle spese non documentate**, per effetto delle modifiche disposte dalla legge di stabilità per il 2016, che ha previsto una **misura unica** per i trasporti effettuati direttamente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa. Resta, invece, **invariata** l'agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale riguardanti i premi di assicurazione per la responsabilità civile.

In particolare, l'articolo 1, comma 652, della L. 208/2015 ha introdotto una **riduzione** delle deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; esse spettano:

- in un'unica misura (rispetto alla precedente distinzione tra trasporti regionali e trasporti extra-regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% dell'importo di cui al punto sopra per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una **deduzione forfetaria** di spese non documentate, (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) per il **periodo d'imposta 2015**, di 51,00 euro.

La **deduzione forfetaria** va riportata nei **quadri RF e RG** dei modelli **UNICO 2016 PF e SP**, utilizzando la "tripartizione" territoriale prevista fino al 2014:

1. **nel rigo RF55**, per le **contabilità ordinarie** per opzione, devono essere riportati i seguenti codici:
 1. "43" – Trasporti effettuati all'interno del Comune;
 2. "44" – Trasporti effettuati oltre il Comune ma nell'ambito della Regione/i confinanti;
 3. "45" – Trasporti oltre la Regione/i confinanti;
2. **nel rigo RG22**, per le **contabilità semplificate**, devono essere invece riportati i seguenti

codici:

1. “16” – Trasporti effettuati nel Comune;
2. “17” – Trasporti effettuati oltre il Comune ma nell’ambito della Regione/i confinanti;
3. “18” – Trasporti oltre la Regione/i confinanti.

Come detto, resta invariata l’agevolazione per il recupero dei **contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione** per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Inoltre, anche per il 2016 le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare fino ad un massimo di **300 euro per ciascun veicolo** tramite **compensazione in F24**, utilizzando il codice tributo “6793”.

Pertanto:

- il contributo al SSN può essere utilizzato in **compensazione** in F24 dei versamenti di qualunque tributo, contributo o premio da effettuare nel periodo 01/01/2016–31/12/2016 fino a concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo;
- ai fini della compilazione del modello F24, va indicato il codice tributo “6793” e quale **anno di riferimento** il 2016 (“l’anno a cui si riferisce il credito”). L’utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite dei 700.000 euro (articolo 25 D.Lgs. 241/97 – risoluzione n. 3/E/2007);
- le somme utilizzate non sono imponibili ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP. Il credito d’imposta andrà evidenziato nel **quadro RU** del modello UNICO 2017. Ad esempio, il credito spettante sui premi RC auto pagati nel 2014 ed utilizzato nel 2015 va indicato nella sezione I del quadro RU di Unico PF/SP/SC 2016 (indicando il codice 38 come “Codice credito”).

Infine, oltre al recupero dei contributi al SSN sui premi RCA e alle deduzioni forfettarie delle spese non documentabili, con lo sblocco del **decreto di riparto delle risorse per l’autotrasporto** arriveranno anche **finanziamenti per gli investimenti in nuovi automezzi pesanti più rispettosi dell’ambiente** nonché in casse mobili e semirimorchi adatti per il **trasporto intermodale**. Si tratta di misure strategiche per il settore che si traducono in un concreto impulso alla crescita occupazionale e fungono da stimolo per l’economia del Paese.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Infografiche: un nuovo modo di fare “content marketing”

di **Luca Peana**

Negli ultimi anni abbiamo visto crescere esponenzialmente l'uso delle [infografiche](#) per comunicare dati, informazioni, notizie e qualunque altra cosa ci venga in mente. Dalle informazioni più banali sino a vere e proprie ricerche di mercato, le infografiche ci hanno abituato a una comunicazione visuale, efficace, immediata. Usare un'infografica può essere un'ottima scelta anche per gli studi professionali, a patto di farlo nel modo corretto.

La definizione dei dati

Per prima cosa occorre **pensare bene cosa si vuole comunicare** e scegliere con cura quale argomento possa essere di interesse per i nostri utenti. Definito l'argomento, **prendiamoci del tempo per sintetizzarlo** e scegliere i dati da mostrare. Può aiutarci prendere appunti su un foglio bianco e provare a mettere le informazioni da raccontare in ordine sequenziale, per capire se hanno un senso logico. Nel definire i dati prestiamo inoltre particolare attenzione alla sintesi e cerchiamo di minimizzare i testi che non diano valore al contenuto.

La definizione della grafica

Se non siamo dei grafici professionisti (*non vale come referenza l'aver realizzato i biglietti di Natale per gli amici*) **evitiamo di distrarci in un progetto grafico complesso**, come quello che può essere la realizzazione di un'infografica partendo da zero. Possiamo invece pensare di **utilizzare una delle tante soluzioni on-line** che si occupano, in modo quasi automatico, di realizzare infografiche.

Qui un elenco di alcune delle soluzioni principali disponibili gratuitamente o con *account freemium*:

- [Infogram](#)
- [Piktochart](#)
- [Canva](#)
- [Easel](#)

Usando queste soluzioni stiamo solo attenti a non farci prendere la mano dalla “sindrome arcobaleno” e definiamo 2, massimo 3 colori da utilizzare nell'infografica, facendo attenzione a non miscelare elementi grafici troppo distanti tra loro.

Buona prassi per le prime infografiche è quella di **partire da uno dei template proposti** da queste soluzioni (l'unico rischio è quello di usare un *template* già usato da altri utenti, ma in questa prima fase possiamo correre il rischio), per poi personalizzarlo una volta che abbiamo

preso la mano con questo metodo comunicativo.

Anche i *font* sono molto importanti nella creazione delle infografiche, quindi prestiamo particolare attenzione nella scelta, orientandoci su *font* seri o spiritosi a seconda del risultato desiderato.

Condividere l'infografica

Una volta realizzata la nostra infografica (solitamente il risultato è un *file .jpg*) non ci resta che condividerla con i nostri utenti. Possiamo caricarla sul [nostro sito internet](#) e inviarla tramite *email* definendo una campagna di *email marketing* o possiamo condividerla sui nostri canali *social*; il tutto senza dimenticare qual è **lo scopo principale: fare marketing per il nostro studio professionale.**

Ricordiamoci quindi di prevedere, sempre all'interno dell'infografica, della pagina *web* o della *email* una *Call to Action* (un *form* di raccolta dati, un tasto di contatto, un numero di telefono in evidenza da chiamare per chiedere approfondimenti o qualunque altra cosa possa essere utile per farci contattare).